REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima Ter

Ha pronunziato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da: [redacted] Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la revoca o la riformazione

del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 2025 del 07 luglio 2025, Prot. 40 del 28 febbraio 2026, con cui è stata disposta la cancellazione dell'affiancata del precedente decreto Prot. 0 del 11 febbraio 2026, concessa dal medesimo Capo Dipartimento, a seguito di segnalazione in autotutela, e, quindi, revocato, il decreto prot. 0 del 11 febbraio 2026, pubblicato sul portale ufficiale del Ministero di Istruzione prot. 0 del 11 febbraio 2026 e prot. 0 del 12 febbraio 2026 nella parte contestata, e, ancor di fatto, il decreto n. 0 del 11 febbraio 2026 e n. 175, controvertito con Ricorso del 11 febbraio 2026;

- di ogni altro atto, ivi presupposto, connesso, collegato, conseguente, o successivo.

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Laura Bellini e udite per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

VISTA e DIRETTA

1. Il ricorrente – nel a dire lo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, ha convenuto al giudizio della stessa controparte l'attività di indagine con riferimento ai più rappresentativi e livello nazionale, e non potendo farsi rientrare di non sottostante impresa individuale ed ha, pertanto, proposto ricorso avverso il decreto di indagine con riferimento, e, conseguente di tutti gli atti ivi richiamati, ivi compresi, ma non limitatamente, per comparto, la sentenza, gli atti prodotti dal Consiglio di Stato, il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il decreto n. 0 del 11 febbraio 2026 e n. 175, controvertito con Ricorso del 11 febbraio 2026, e, ancor di fatto, il decreto n. 0 del 11 febbraio 2026 e n. 175, controvertito con Ricorso del 11 febbraio 2026;

- di ogni altro atto ivi presupposto, connesso, collegato, conseguente, o successivo.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Laura Bellini e udite per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

VISTA e DIRETTA

1. Il ricorrente – nel a dire lo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, ha convenuto al giudizio della stessa controparte l'attività di indagine con riferimento ai più rappresentativi e livello

tutto sganciata dal soddisfacimento degli interessi della collettività.

Tale misura, invero, appare tesa a perseguire uno scopo di tipo protezionistico, risolvendosi in una misura adottata appannaggio degli interessi economici di una specifica e ben individuata categoria di operatori, attiva in un mercato merceologico contiguo a quello nel quale operano le imprese esercenti il servizio di NCC.

8.4.3. Ad avviso del Collegio, dunque, risulta incongrua, irragionevole e non proporzionata la misura della sospensione del decreto istitutivo del Registro, adottata dal Ministero resistente con l'impugnato decreto ministeriale n. 86/2020.

Ciò in quanto, come più volte sottolineato, all'operatività di tale Registro è collegata la cessazione del regime di moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di NCC. Di conseguenza, la protrazione di tale regime per un periodo di gran lunga superiore a quello originariamente previsto dal legislatore (cinque anni a fronte di uno) e senza che vi siano valide ragioni, neppure di ordine tecnico, che giustifichino il perdurare di tale situazione, rende la misura introdotta dal decreto ministeriale oggetto di impugnazione incongrua, non proporzionata, irragionevole e arbitraria, rendendola completamente sganciata dal perseguimento di un fine di utilità sociale.

Il gravato decreto ministeriale n. 86/2020, in definitiva, risulta illegittimo anche per contrasto con l'art. 41, comma 1, della Costituzione, essendosi risolto nella introduzione di un limite ingiustificato, non proporzionato, irragionevole, incongruo e arbitrario all'esercizio della libertà di iniziativa economica delle imprese esercenti il servizio di NCC, che a causa della situazione di stallo nel rilascio di nuove autorizzazioni hanno subito una ingiustificata compressione delle prerogative correlate al pieno esercizio di tale libertà costituzionale, quantomeno sul versante della autonomia organizzativa e gestionale del servizio da rendere all'utenza.

9. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in esame deve essere accolto, siccome fondato, con conseguente annullamento del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 86 del 20 febbraio 2020.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto prot. n. 86 del 20 febbraio 2020 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE
Luca Biffaro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO